



TRIBUNALE DI MESSINA
SECONDA SEZIONE CIVILE- UFFICIO PROCEDURE CONCORSUALI
DECRETO EX ART. 70 CCII
IL GIUDICE DELEGATO

Esaminati gli atti della procedura ex art. 67 ss Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza (d.lgs 12 gennaio 2019 n. 14, come modificato con D.lgs. n. 136/2024) iscritta al n. 3-1/ /2025 RPU, sull'istanza di omologazione del piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore ex art. 67 CCII depositata in data 14.01.2025 con l'ausilio dell'Organismo di Composizione della Crisi presso la Camera di Commercio di Messina, da:

coniugi Sebastiano Sorbello, nato a Acireale (CT) il 12/02/1974, codice fiscale SRBSST74B12A028X e **Antonia Santamaria**, nata a Taormina (ME) il 30/10/1974, codice fiscale SNTNTN74R70L042H, entrambi residenti in Giardini Naxos (me), via della Seta pal. 27 cpl. S. Andrea, elettivamente domiciliati in Santa Venerina (CT) via Umberto n. 16/O presso e nello studio dell'Avv. Alfina La Piana che li rappresenta e difende per procura alle liti in atti;

rilevato che il ricorso è stato presentato nel rispetto dei requisiti formali di cui agli artt. 66 e 67, co 1, CCII “*con l'ausilio dell'OCC*” e all'art. 68, co1, primo inciso, CCII “*tramite un OCC*”;

ritenuta, *prima facie*, la completezza della documentazione prodotta, ai sensi dell'art. 67 cit. e considerata la relazione particolareggiata dell'OCC, redatta ai sensi dell'art. 68 comma II CC.II.;

ritenuta la competenza di questo Tribunale;

ritenuto che non risultano presenti le condizioni ostative, ex art. 69 CCII, all'apertura del procedimento di omologa della proposta e del piano per definire lo stato di sovraindebitamento del consumatore;

rilevato i ricorrenti hanno domandato, ex art. 70 comma 4 CCII, di disporre: a) la sospensione dei procedimenti di esecuzione forzata che potrebbero pregiudicare la fattibilità del piano (e in particolare la sospensione della procedura esecutiva presso terzi portante n. 641/2024 RGE pendente innanzi il Tribunale di Messina promossa dalla Compass Bank s.p.a.); b) il divieto di azioni esecutive e cautelari sul patrimonio del consumatore nonché le altre misure idonee a conservare l'integrità del patrimonio fino alla conclusione del procedimento;

ritenuto che nel contesto dell'efficacia e fattibilità del piano - che si fonda sul pagamento rateale dei creditori in misura percentuale - al fine sia di evitare sperequazioni tra i predetti creditori, sia di impedire il reperimento delle somme occorrenti per l'attuazione del piano di ristrutturazione - è



ammissibile la richiesta di sospensione della procedura esecutiva presso terzi pendente al n. 641/2024 RGE, ai sensi dell'art. 70, comma 4, CCII;

- che, tuttavia, fino al momento dell'omologazione del piano, non può disporsi la chiesta restituzione alla massa dei creditori delle somme accantonate dal terzo pignorato nella procedura esecutiva presso terzi portante n. 641/2024 RGE Trib. Messina, in quanto ciò pregiudicherebbe in maniera sproporzionata il creditore pignorante laddove il piano non fosse omologato;

- che può essere concessa anche la misura del divieto di intraprendere azioni cautelari ed esecutive sul patrimonio dei consumatori, posto che eventuali azioni esecutive e cautelari potrebbero pregiudicare lo scopo del proposto piano, che si fonda sul pagamento rateale dei creditori, compreso il creditore ipotecario, al fine di mantenere il patrimonio immobiliare;

- che va disposto il divieto di compiere atti eccedenti l'ordinaria amministrazione se non previamente autorizzati da questo GD, previo parere dell'OCC;

P.Q.M.

Visti gli art. 67 e seguenti CCII;

dichiara ammissibile la proposta e il piano in esame e, conseguentemente, ne ordina la pubblicazione in apposita area del sito *web* del Tribunale;

MANDA ALL'OCC, in persona del collegio dei gestori:

1. di provvedere alla comunicazione a tutti i creditori entro trenta giorni da oggi, con gli avvertimenti di cui all'art. 70, commi 2 e 3 CCII;
2. di documentare - ove già non fatto- gli adempimenti comunicativi previsti dall'art. 68, comma 4, CCII;

DISPONE CHE L'OCC

- ai sensi dell'art. 70 comma 6, entro dieci giorni dalla scadenza del termine di cui all'art. 70 comma 3, sentito il debitore, riferisca al giudice in ordine alle osservazioni formulate dai creditori e proponga le modifiche al piano che ritiene necessarie;

DISPONE

Ai sensi dell'art. 70 comma 4 CCII:

- 1) **la sospensione della procedura esecutiva presso terzi portante n. 641/2024 RGE Trib. Messina**;
- 2) il divieto di iniziare e/o proseguire azioni cautelari ed esecutive sul patrimonio dei consumatori;
- 3) il divieto di compiere da parte dei ricorrenti gli atti eccedenti l'ordinaria amministrazione se non previamente autorizzati da questo GD, previo parere dell'OCC



FISSA

per la comparizione dei ricorrenti, dell'OCC e dei creditori interessati **l'udienza del 03.04.2025, ore 09:00**, assegnando agli interessati termine sino al 17.03.2025 per il deposito di note difensive e ai ricorrenti termine sino al 24.03.2025 per eventuali repliche.

SI COMUNICHI.

Messina, 15/01/2025

Il Giudice delegato
dott. Daniele Carlo Madia

